



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/03015 Del: 15/05/2013 Esecutivo da: 16/05/2013 Proponente: Direzione Avvocatura
--

OGGETTO:

MIRANDA MARCELLO Pagamento spese legali a seguito accordo transattivo nel procedimento avanti al Tribunale di Firenze RG 9062/07.

IL DIRETTORE

Visto che:

- in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione n. 24/84, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;
- in data 11/08/2012, con propria deliberazione n. 285, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i Dirigenti dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
- in data 31/12/2012, con propria deliberazione n. 514/741, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, ad esclusione delle spese obbligatorie per legge;

Vista la relazione in data 28.03.2013 dell'Avv. Andrea Sansoni in ordine alla causa promossa dal Sig. Miranda Marcello, già gestore del distributore Q8 sito in Firenze, V.le Talenti n. 141/143, contro il Comune di Firenze ed Ataf per veder risarcito il preteso danno subito dalla propria attività economica a causa dal protrarsi dei lavori di costruzione della linea n. 1 della nuova rete tranviaria fiorentina;

Preso atto di quanto evidenziato in detta relazione circa l'esito delle prove testimoniali, a seguito delle quali lo stesso G.I. (dott.ssa Anselmo) ha invitato le parti ad una definizione transattiva della lite, essendo emersa la fondatezza nell'"an" della domanda attorea, pur se in misura largamente inferiore a quanto

originariamente preteso, e la necessità di espletamento di consulenza tecnica di ufficio per la determinazione del quantum.

Preso altresì atto della disponibilità di Ataf a farsi carico del risarcimento dei danni subiti dal Miranda, quantificati, in via transattiva, in € 5.000, ed altresì della richiesta da parte del sig. Miranda di un parziale rimborso delle spese di lite, ulteriore richiesta a cui Ataf non ha ritenuto di poter aderire .

Visto il preavviso di notula inviato dal legale di controparte a mezzo fax in data 26/3/2013, con il quale si quantificano le competenze e spese professionali in 4.250,00 € oltre IVA CAP (per totali 5348,20 €);

Vista la successiva email dell'Avv. Sansoni con la quale lo stesso propone al legale di controparte di ridurre la suddetta quantificazione da € 4.250 € oltre IVA e CAP a 2.000 € oltre IVA e CAP

Visto il messaggio di posta elettronica con cui il legale del sig. Miranda, Avv. Domenico Vinci - dichiara l'assenso del suo cliente ad abbandonare la lite a fronte del pagamento – da parte del Comune di Firenze - di un contributo sulle spese di lite pari ad € 2.000 oltre c.a.p. e i.v.a. ;

Visto il parere dell'Avv. Sansoni., riportato in conclusione della già richiamata relazione, che giudica conveniente la definizione della lite, facendosi il Comune di Firenze carico di parte (meno del 50%) delle spese legali sostenute da controparte per un importo di € 2.000 oltre IVA e CAP (per totali € 2.516,80);

Rilevato che - come emerge dalla relazione dell'Avv. Sansoni –il probabile esito negativo della vertenza potrebbe comportare un esborso a titolo di spese di lite e di costi della preannunciata CTU anche in caso di condanna in solido con ATAF, ben superiore alla cifra proposta ed accettata in sede di transazione;

Ritenuto pertanto vantaggioso e conveniente per le ragioni dell'Amministrazione addivenire ad una composizione stragiudiziale della lite nei termini sopra evidenziati;

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi;

Visto l'art. 239 del TUEL comma 1, lett. b) n.6;

Recepito il parere favorevole prot. 70314 del 02/05/2013 dei Revisori dei Conti allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107, 151, e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 2011/G/423 del 24/10/2011;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato integrante e sostanziale del presente provvedimento, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio.

DETERMINA

1. di autorizzare la transazione della causa R.G. 9062/2007 radicata avanti al Tribunale di Firenze dal sig. Miranda Marcello, prevedendo il pagamento, al sig. Miranda Marcello e nelle forme da lui richieste, della somma complessiva di € 2.516,80;

2. dispone che la concreta erogazione della somma suddetta avvenga solo successivamente alla formale rinuncia alla lite da parte del sig. Miranda Marcello;
3. di dare atto che la somma di € 2.516,80 (comprensiva di Iva e cap) farà carico all'impegno n. 13/3611 assunto con determinazione n. 3342/2013 da corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, al Sig. MIRANDA MARCELLO (CB 47708), in esecuzione dell' accordo transattivo.
4. di partecipare la presente atto al Dirigente Servizio Lavori Pubblici a Attività Contrattuali per il prosieguo di competenza.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ACCORDO TRANSATTIVO
- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Firenze, li 15/05/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonella Pisapia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	23310	0	13/003611	04	2516,8

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 16/05/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.